



TRIBUNALE DI NUORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura di RG 2-1/2023

a seguito del ricorso depositato in data 21 marzo 2023, nell'interesse dei sig. [REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliati presso lo studio [REDACTED] che li rappresenta e difende, col quale si chiedeva a codesto Tribunale l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, osserva:

La relazione dell'OCC dà atto e documenta quanto segue:

ricorrono i presupposti di cui al D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022, e cioè:

- a) risulta essere "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b), della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012 (la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni);
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

I [REDACTED] sono coniugati in regime di comunione dei beni, hanno [REDACTED] che attualmente studiano ma non sono economicamente indipendenti. [REDACTED] svolge l'attività di lavoro dipendente presso [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato dal 01/04/2022 e in servizio presso gli [REDACTED]. La [REDACTED] svolge l'attività di

lavoro dipendente presso la ██████████, con contratto a tempo indeterminato dal 01.05.2012..

La situazione debitoria si può riassumere come segue:

Tabella 2: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	219.397,30	95,57%	1.057,80	77,91%
Cessione del quinto Chirografaria	4.637,49	2,02%	187,00	13,77%
Prestiti – da terzi	3.503,00	1,53%	113,00	8,32%
Tributi Erariali indiretti - Mobiliare	1.730,11	0,75%	0,00	0,00%
Canone Rai	308,63	0,13%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 229.576,53, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.357,80.

Alla richiesta di osservazioni scritte inviata dall'occ ai creditori, solo il creditore ██████████ ha confutato la convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria che li avrebbe visti soddisfatti in percentuale maggiore (34,20% liquidazione contro il 30% piano consumatore) e sostanzialmente richiedendo la soddisfazione integrale del proprio credito

Si rileva che dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia - ai sensi dell'art. 14-quaterdecies, comma 2 legge n.176/2020 - il Debitore risulta incapiente e pertanto meritevole per l'ottenimento dell'esdebitazione.

La determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio è la seguente:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Mutuo Ipotecario immobiliare n.61262115 del 09/07/2008 (Privilegiato_immobiliare)	3 - MAUI SPV SRL	219.397,30	34,910%	76.591,73	32,000%	70.207,14	68,000%
Cessione del quinto Chirografaria n.141297 del 10/07/2020 (Chirografario)	2 - ITAL CREDI SPA	4.637,49	34,910%	1.618,95	30,000%	1.391,25	70,000%
Tributi Erariali indiretti - Mobiliare (Privilegiato_mobiliare)	1 - agenzia delle entrate riscossione	1.730,11	100,000%	1.730,11	30,000%	519,03	70,000%
Canone Rai (Chirografario)	1 - agenzia delle entrate riscossione	308,63	34,910%	107,74	30,000%	92,59	70,000%
Prestiti – da terzi n.46332000 del 13/12/2016 (Chirografario)	4 - Cerved Group S.p.A. u.s	3.503,00	34,910%	1.222,90	30,000%	1.050,90	70,000%

Tabella 11: Sintesi Piano del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	2.300,00
B- Spese mensili	1.400,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.357,80	483,12
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	59,03%	21,01%
Reddito mensile per spese (A-C)	942,20	1.816,88

La rata del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore si attesta al 21,01% della capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124

Rilevato che sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, l'Occ ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, possa considerarsi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

La procedura di sovraindebitamento in tal senso, risulta essere maggiormente competitiva rispetto alla liquidazione del patrimonio immobiliare, alla luce di quanto, risultato nella vendita giudiziaria, procedura esecutiva 75/2017, disposta dal Tribunale di Nuoro, che aveva previsto la vendita dell'immobile ,sito in [REDACTED]

Considerato che l'immobile, periziato in data 18.01.2018 dall' [REDACTED] (nominato dal Tribunale di Nuoro) in euro 186.865,00, è andato invenduto per numero n. 4 aste e che l'ultimo valore registrato nell'asta del 01.12.2020 è stato di euro 89.695,20.(pertanto prevedeva la partecipazione alla predetta asta presentando un'offerta pari al il 75% del prezzo base 89.695,20, ossia offerta minima pari a euro 67271,40), l'occ considera la proposta presentata maggiormente soddisfattiva rispetto all'ipotesi liquidatoria;

Rilevato che il Piano è proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;

- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;

- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;

- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata da consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);

Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);

È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);

È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);

È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);

Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);

Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;

Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

Ritenuto, pertanto, che sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, il piano di ristrutturazione dei debiti vada omologato;

P.Q.M.

Letto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED]

dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta;

dispone che la sentenza di omologazione sia comunicata ai creditori e pubblicata sul sito del Tribunale di Nuoro, con oscuramento dei dati sensibili;

manda la cancelleria per le comunicazioni di rito;

dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Nuoro, in data 28 maggio 2024

Il Giudice

Dott. Riccardo De Vito